

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2787-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(SCOTTI)

col **Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali**
(MACCANICO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**
(CARLI)

(V. Stampato Camera n. 5412)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del 24 aprile 1991

(V. Stampato n. 2787)

modificato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio 1992

(V. Stampato Camera n. 5412-B)

nuovamente modificato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 gennaio 1992*

Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte
dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali
amministrativi regionali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti

Art. 1.

1. Sono istituite, nelle regioni che ne sono sprovviste, sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme degli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonché, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Per i carichi di lavoro si applica l'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Le sezioni riunite della Corte dei conti sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da presidenti di sezione e giudicano con cinque magistrati. Alle sezioni riunite sono assegnati due presidenti di

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali

TITOLO I

ISTITUZIONE DELLE SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sezione ed un numero di consiglieri determinato dal Consiglio di presidenza all'inizio dell'anno giudiziario.

3. Le sezioni regionali previste al comma 1 vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro venti giorni dall'insediamento sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

4. L'incompetenza per territorio deve essere eccepita nel primo atto difensivo, con l'indicazione della sezione regionale competente. Avverso il provvedimento negativo del collegio, la parte può proporre entro venti giorni istanza di regolamento di competenza con ricorso alle sezioni riunite, le quali decidono in camera di consiglio, sentito il difensore del ricorrente.

5. Contro le decisioni definitive delle sezioni giurisdizionali regionali, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della stessa Corte nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della decisione. Per tutta la materia pensionistica l'appello è ammesso soltanto per motivi di diritto.

6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.

7. Con l'entrata in funzione delle sezioni regionali previste al comma 1, i collegi della Corte dei conti giudicheranno con tre votanti.

Art. 2.

1. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie: I e II per le materie di contabilità pubblica, III per le pensioni civili, IV per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare sino all'esaurimento del contenzioso ancora pendente presso di esse ai sensi dell'articolo 14.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali provvede il Consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati alle sezioni regionali anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni.

3. In tutte le disposizioni vigenti per lo svolgimento delle funzioni di istituto della Corte dei conti, le parole «consigliere», «primo referendario» e «referendario» sono sostituite con l'altra: «magistrato».

Art. 3.

1. Il commissario del Governo nella regione segnala all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti la sussistenza di danno erariale riscontrato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.

2. La commissione di controllo sulla amministrazione regionale, di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province, di cui all'articolo 41 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a comunicare all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti la sussistenza di danno erariale riscontrato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni sottoposte al loro controllo.

3. I conti consuntivi delle regioni sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla sezione regioni ed enti locali della Corte dei conti. La Corte riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria delle regioni, nei modi e nei termini di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, modificato, da ultimo, dall'articolo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

28 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

4. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione in materia di contabilità pubblica delle sezioni regionali della Corte dei conti è limitata ai casi di dolo e colpa grave ed è personale.

5. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento dannoso, ovvero, in caso di doloso occultamento dello stesso, dalla data della scoperta.

6. Qualora la omessa o ritardata denuncia non abbia consentito il tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità, del danno sono chiamati a rispondere coloro che con dolo o colpa grave hanno omesso o ritardato la denuncia.

7. L'azione nei confronti dei soggetti di cui al comma 6 è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui si è compiuta la prescrizione di cui al comma 5.

Art. 4.

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale, al cui ufficio il Consiglio di presidenza assegna i vice procuratori generali. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale con funzioni di procuratore regionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

3. Il procuratore generale e quello regionale competente per territorio possono proporre appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 5.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica, le proprie deduzioni e le relative documentazioni. Può altresì disporre l'esibizione di documenti ed ispezioni, nonchè, in caso di inosservanza del predetto termine, il sequestro di documenti, con le procedure e le garanzie previste per il procedimento civile innanzi all'autorità giudiziaria.

2. La Corte dei conti è autorizzata a disporre audizioni personali, nonchè ad acquisire atti e documenti in possesso dell'autorità amministrativa e chiederne copia, secondo le norme vigenti a tutela del segreto, all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 6.

1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fascicolo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.

2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

3. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al comma 2 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

4. In ogni altro caso, il magistrato incaricato, espletata la istruttoria entro il termine di cui al comma 1, richiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. La data dell'udienza viene fissata dal presidente e comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

Art. 7.

1. I giudizi in materia di pensioni sono instaurati, nel termine di cui all'articolo 2946 del codice civile decorrente dalla data di notificazione o comunicazione del decreto impugnato, con ricorso notificato all'amministrazione interessata e successivo deposito, entro sessanta giorni dalla notificazione, presso la segreteria della sezione regionale competente, di copia del ricorso notificato e del provvedimento impugnato, nonchè di tutti gli atti ritenuti utili.

2. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del ricorso, deposita nella segreteria della sezione il fascicolo amministrativo contenente gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento impugnato è stato emanato, nonchè i documenti dei quali il ricorrente abbia richiesto l'esibizione in giudizio. Entro il medesimo termine può depositare le proprie controdeduzioni.

3. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può delegare un dirigente a sostenere in giudizio la propria posizione.

4. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionista iscritto all'albo degli avvocati.

5. Entro i trenta giorni successivi all'acquisizione del fascicolo amministrativo e dei documenti di cui al comma 2, la segreteria della sezione ne dà comunicazione alle parti interessate.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8.

1. Nei giudizi di cui agli articoli 6 e 7 le sezioni giurisdizionali possono richiedere accertamenti e pareri medico-legali, ritenuti necessari ai fini della decisione, al collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, all'ufficio medico-legale del Ministero della sanità ovvero alle commissioni mediche ospedaliere presso gli ospedali ed i centri medici militari e alle commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali esistenti nella regione ove risiede il ricorrente.

2. Negli accertamenti medico-legali l'interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Art. 9.

1. La sezione, nei giudizi di cui agli articoli 6 e 7, adotta il procedimento in camera di consiglio:

a) nei casi in cui deve essere dichiarata la nullità, la inammissibilità o l'irricevibilità del ricorso ovvero l'estinzione del giudizio;

b) nei casi in cui le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Il ricorso è comunque trattato in udienza pubblica se una delle parti ne fa richiesta entro il termine perentorio di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Art. 10.

1. All'articolo 204 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è, in fine, aggiunto il seguente comma:

«La revoca o la modifica può essere sempre disposta, nel caso in cui, proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti contro il provvedimento sul trattamento di quiescenza, l'amministrazione resistente accolga la domanda giudiziale, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere».

Art. 11.

1. Le notificazioni e le comunicazioni al ricorrente, nel corso dei giudizi in materia di pensioni, sono validamente effettuate con deposito nella segreteria della sezione, qualora il ricorrente, privo di patrocinatore legale o di domiciliatario, abbia mutato la residenza dichiarata e non ne abbia dato comunicazione.

Art. 12.

1. Il magistrato delegato all'esame dei conti, previa acquisizione dei documenti e chiarimenti ritenuti necessari, dichiara con decreto la regolarità del conto e discarica il contabile. Copia del decreto è trasmessa al procuratore regionale e notificata all'agente contabile.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il magistrato delegato emette ordinanza di rimessione alla sezione per il giudizio sul conto. L'ordinanza contiene l'indicazione delle partite irregolari e le conclusioni del magistrato. L'ordinanza, con il decreto del presidente di fissazione dell'udienza, è trasmessa al procuratore regionale e notificata entro i termini di legge all'agente contabile.

3. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e l'articolo 47 del testo unico delle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. Qualora dall'esame del conto emergano responsabilità di altri soggetti, il magistrato delegato ne dà notizia al procuratore regionale per le iniziative di competenza. Nel caso in cui venga promossa l'azione di responsabilità amministrativa e vi sia connessione con il giudizio di conto, si procede alla riunione dei giudizi.

Art. 13.

1. Decorsi i cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933, senza che siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 12 o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

Art. 14.

1. I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni giurisdizionali regionali a norma dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che gli atti non siano già stati depositati dalla Procura generale per la fissazione dell'udienza, o sia stata emessa pronuncia interlocutoria, o, nel caso di giudizio di conto, non sia stata depositata l'ordinanza prevista dall'articolo 12, comma 2.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 15.

1. Per i giudizi di cui agli articoli 6 e 7 sono abrogate tutte le disposizioni in vigore in materia di pensioni civili, militari e di guerra, che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale, fatta salva la facoltà dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

Art. 16.

1. Alle sezioni regionali istituite in Calabria, Campania e Puglia ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si estendono le disposizioni relative ai giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra di cui alla presente legge. Sono altresì estese, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti l'assegnazione di magistrati e di personale amministrativo.

Art. 17.

1. I componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere, decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere nè prorogati, nè confermati.

Art. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in lire 4.260 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali».

2. *Identico.*

TITOLO II

ISTITUZIONE DI SEZIONI STACCATE DI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 19.

1. Nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna e Sicilia sono istituite sezioni staccate dei rispettivi tribunali amministrativi regionali.

2. Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate di cui al comma 1 sono determinate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 20.

1. I posti in organico dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario, nonché del personale di segreteria, di cui alle tabelle A, C, D e F allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati secondo quanto previsto nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 21.

1. Il funzionamento delle sezioni staccate istituite in base alla presente legge è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

aprile 1973, n. 214, ed alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 22.

1. La data di inizio del funzionamento delle sezioni staccate istituite dall'articolo 19 è fissata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

1. I ricorsi che in base all'articolo 19 sono attribuiti alla competenza delle nuove sezioni staccate, pendenti presso i rispettivi tribunali amministrativi regionali e loro sezioni staccate, sono trasferiti alle sezioni staccate entro sessanta giorni dall'insediamento delle sezioni stesse.

Art. 24.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II, valutato in lire 6.400 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA A

(Articolo 19)

Sedi e circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna e Sicilia

Regione	Sede della sezione staccata	Circoscrizione
Piemonte	Novara	Province di: Novara e Vercelli
Lombardia	Como	Province di: Como, Sondrio e Varese
Veneto	Verona	Province di: Verona, Vicenza e Ro- vigo
Toscana	Pisa	Province di: Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara
Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli Piceno
Campania	Caserta	Province di: Caserta e Benevento
Sardegna	Sassari	Province di: Sassari e Nuoro
Sicilia	Messina	Provincia di Messina

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA B

(Articolo 20)

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA

	Posti
	—
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale	} 40
Primi referendari	
Referendari	

RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
—	—	—
Direttore di segreteria	VII	8

RUOLO DEL PERSONALE DI CONCETTO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
—	—	—
Segretario	VI	8

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
—	—	—
Coadiutore dattilografo	IV	24